



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

Elettronica e Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica

C.M. TPIS01800P – C.F. 80004460814

Piazza XXI Aprile- 91100 TRAPANI-tel.092329498

email: tpis01800p@istruzione.it pec: tpis01800p@pec.istruzione.it – www.isdavincitorre.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato con Delibera n. 20 del Consiglio di Istituto dell'11 APRILE 2025

SOMMARIO

PREMESSA

Il presente Regolamento di Disciplina è ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero e/o al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone. Il documento è collegato al Regolamento d'Istituto, al Patto di corresponsabilità e altri specifici regolamenti e documenti fondamentali, approvati dal Consiglio d'Istituto.

La scuola, su delega della famiglia, partecipa all'educazione dei giovani che le sono affidati, il Regolamento di Disciplina prende in considerazione i comportamenti delle allieve e degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, uscite didattiche, viaggi di istruzione), siano tali da configurarsi come non rispettosi o diventino lesivi dei diritti dei singoli.

Nell'applicazione del Regolamento di Disciplina si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare l'alunna e l'alunno alla riflessione e al riconoscimento che l'azione sanzionata risulti lesiva del rispetto delle regole civili di convivenza.

Il presente Regolamento, che regola la disciplina scolastica degli alunni e delle alunne, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, è stato elaborato secondo le norme ed i criteri dello *"Statuto delle Studentesse e degli Studenti"* di cui al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successiva modifica D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, della Nota Ministeriale Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modifiche e integrazioni ed è parte integrante del Regolamento di Istituto di cui costituisce allegato, pertanto modificabile con le procedure ivi previste. Si è tenuto conto per la stesura anche della Direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, del D.L. 104/2013, art. 4 relativo al divieto di fumare non solo nei locali di una scuola ma anche nelle aree all'aperto di pertinenza di una Istituzione scolastica; della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"* e relative successive Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; della Legge 70 del 17 maggio 2024 *"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"*; della legge n. 150 del 1 ottobre 2024 *"Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati"*.

Art. 1- Principi e finalità

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e non punitiva, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente o della studentessa incolpato/a.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto ma solo sulla valutazione del comportamento.
7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno, inoltre, esse tengono conto della situazione personale dello studente o della studentessa, ai quali è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.
8. Convocare i genitori o interpellarli è una buona misura per prevenire, o per cercare di prevenire, comportamenti anomali da parte delle alunne e degli alunni, pertanto, la convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e come necessario presupposto per il dialogo e per la ricerca di un accordo educativo.
9. Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
10. La coesistenza di più infrazioni e/o la presenza di circostanze aggravanti possono comportare l'applicazione di un provvedimento di livello superiore, mentre la presenza di circostanze attenuanti può comportare l'applicazione di un provvedimento di livello inferiore.
11. Per la corrispondenza tra infrazioni disciplinari, sanzioni e organi eroganti consultare le tabelle dell'articolo 18.

Art. 2- Doveri delle studentesse e degli studenti

Le Studentesse e gli studenti:

1. sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
2. sono tenuti ad avere in classe un comportamento adeguato alla situazione di apprendimento e più in generale a osservare un comportamento corretto in occasione delle iniziative organizzate dalla scuola o cui la scuola aderisce, anche se svolte all'esterno dell'edificio scolastico;
3. sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
4. sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri;
5. sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme vigenti e dai regolamenti interni;
6. sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
7. sono tenuti a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
8. possono usare tablet, ipad e smartphone per fini didattici; ogni altro uso dei predetti dispositivi è vietato e sarà sanzionato in misura proporzionale alla gravità della violazione;

9. non possono fare riprese video e/o audio senza aver acquisito il consenso espresso degli interessati, senza aver comunicato le finalità e le modalità di utilizzazione dei dati in essi contenuti e senza aver comunicato gli estremi identificativi di colui che usa i dispositivi per la raccolta dei dati;
10. non possono carpire e divulgare immagini, filmati, tracce audio con finalità denigratorie nei confronti di qualsiasi soggetto;
11. non possono porre in essere atti e comportamenti persecutori qualificati come bullismo (fisico, verbale, relazionale);
12. non possono porre in essere atti e comportamenti che rientrino nella fattispecie del cyberbullismo, così come previsto e disciplinato dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017;
13. non possono fumare negli ambienti scolastici e nelle relative pertinenze, il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche;
14. non possono detenere, assumere e consumare sostanze stupefacenti. È causa di denuncia all'Autorità Giudiziaria ogni tipo di detenzione, assunzione e consumo di qualsiasi sostanza stupefacente.

Art. 3– Tipologia di infrazioni

Si ritiene infrazione ogni comportamento che contrasti con i doveri enunciati nel precedente articolo, si devono considerare come rilevanti anche le condotte realizzate nei social network e in rete, o immediatamente fuori dalle pertinenze scolastiche, che presentino un qualche collegamento con la comunità scolastica. In particolare sono considerate infrazioni i seguenti comportamenti.

1. Comportamenti lesivi della dignità personale anche con dispositivi tecnologici:
 - a. discriminare, con atti o parole, per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale;
 - b. compiere atti di violenza fisica nei confronti delle persone, urtare, minacciare, alzare le mani su chiunque, in particolare sui compagni;
 - c. compiere atti di bullismo consistenti in una violenza fisica o psicologica con lo scopo di denigrare, intimidire e deridere;
 - d. compiere atti di cyberbullismo, cioè qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzata per via telematica;
 - e. indossare un abbigliamento inadatto per la struttura scolastica e le attività didattiche;
 - f. pronunciare espressioni offensive, volgari, oltraggiose e o comunque usare un linguaggio poco consono all'ambiente scolastico;
 - g. compiere scherzi di dubbio o pessimo gusto e assumere atteggiamenti di provocazione;
 - h. danneggiare, sottrarre indebitamente oggetti personali e denaro o estorcerli ai legittimi proprietari;
 - i. introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa, bevande alcoliche, materiali non convenienti alle finalità formative e sostanze stupefacenti e psicotrope di qualsiasi tipo;
 - j. usare telefonini ed altri dispositivi difformemente da quanto espressamente previsto dal Regolamento d'Istituto.

2. Negligenze nei doveri scolastici e mancato rispetto delle norme della comunità scolastica:

- a. assumere comportamenti di ostentato disinteresse nei confronti dello studio in generale e di talune discipline in particolare;
- b. non svolgere le consegne a casa e/o a scuola;
- c. non portare il materiale didattico occorrente per le attività didattiche;
- d. arrivare ripetutamente in ritardo;
- e. effettuare assenze o ritardi non giustificati;
- f. disturbare le attività didattiche;
- g. tenere accesi cellulari e simili in aula e durante le attività didattiche;
- h. disturbare il corretto svolgimento delle lezioni e delle assemblee di classe e di Istituto;
- i. non dichiarare la propria identità al personale scolastico che ne faccia esplicita richiesta;
- j. lasciare, al termine delle lezioni, oggetti personali sotto il proprio banco;
- k. tappezzare le pareti delle aule e dei locali scolastici con fogli e manifesti di vario tipo, non autorizzati dai docenti;
- l. utilizzare l'ascensore di servizio senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico;
- m. fumare nei locali della scuola e sulle scale antincendio;
- n. non informare, o informare in modo errato, i familiari sui risultati scolastici conseguiti e non far conoscere o firmare le comunicazioni ufficiali della scuola e le note dei docenti o del Dirigente Scolastico;
- o. non attenersi alle norme che regolano i viaggi d'istruzione e le visite guidate.

3. Comportamenti lesivi delle norme igieniche, della sicurezza e del patrimonio scolastico:

- a. sporcare, rovinare in qualsiasi modo le pareti, i muri ed i pavimenti dell'edificio scolastico (aule, corridoi, laboratori, servizi, biblioteche, palestre, spogliatoi, facciata esterna, ecc.);
- b. danneggiare le suppellettili della scuola, le attrezzature dei laboratori, le tecnologie informatiche, i libri delle biblioteche;
- c. usare impropriamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, compreso arrecare danni al patrimonio della scuola
- d. non rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto.

Art. 4 - Sanzioni

- 1. Gli alunni che non ottemperino ai propri doveri saranno soggetti a sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze.
- 2. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.

3. Durante gli scrutini intermedi e finali il Consiglio di Classe terrà conto dei provvedimenti disciplinari emessi nel corso dell'anno scolastico nell'espressione del voto del comportamento, secondo la griglia contenuta nel PTOF. Nella stessa sede si terrà conto anche dell'eventuale riabilitazione dello studente, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

Art. 5- Classificazione delle sanzioni:

1. Sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

1.1 Richiamo verbale.

Consiste nel rimprovero verbale dello studente o della studentessa nell'immediatezza della constatazione della condotta scorretta. Il richiamo può essere effettuato dal dirigente, dal docente o dal personale scolastico comunque tenuto alla vigilanza e a far osservare la normativa sulla sicurezza o le disposizioni specifiche all'interno della scuola.

1.2 Nota disciplinare sul Registro Elettronico.

Consiste nell'annotazione nell'apposito spazio del Registro Elettronico da parte del docente della classe o del dirigente della mancanza disciplinare compiuta dall'alunno/a. La nota è resa visibile alla famiglia.

1.3 Ammonizione scritta del capo di istituto.

Consiste in un richiamo formale e scritto del Dirigente Scolastico sul registro di classe, consistente nella censura di comportamenti contrari ai doveri dello studente e della studentessa, in cui si ammonisce, che altre mancanze disciplinari porteranno a sanzioni più gravi. Dell'ammonizione viene immediatamente informata la famiglia tramite comunicazione scritta.

1.4 Provvedimento di risarcimento o alla riparazione del danno arrecato alle cose.

Atto scritto del Dirigente Scolastico, portato a conoscenza della famiglia, che, quantificato il danno arrecato ai beni della scuola o di altre persone, dispone il suo risarcimento o riparazione entro un tempo determinato. In caso di rifiuto di adempiere a quanto disposto nel provvedimento, se ne darà atto in apposito verbale e si procederà per ottenere il risarcimento a norma di legge.

1.5 Esclusione dalla partecipazione attività integrative, visite guidate e viaggi di istruzione

Gli studenti e le studentesse, ai quali è stata irrogata una sanzione disciplinare che preveda la sospensione dalla frequenza scolastica oltre i tre giorni, possono essere esclusi dalla partecipazione a alle attività integrative, visite guidate e viaggi di istruzione e altre attività e, salvo quanto previsto dall'art. 11. Organo competente a irrogare la sanzione è il Consiglio di Classe integrato dalle rappresentanze degli studenti e dei genitori, secondo il procedimento dell'art. 13 di questo regolamento.

2. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

2.1 Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.

Consiste nella sospensione dal diritto di frequentare la scuola per un tempo determinato che non può superare i 15 giorni.

Organo competente a irrogare la sanzione è il Consiglio di Classe integrato dalle rappresentanze degli studenti e dei genitori, secondo il procedimento dell'art. 13 di questo regolamento.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente o la studentessa e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

In particolare ai sensi dell' art. 1 comma 5 lettera a della legge n.150 del 1.10.2024:

- l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal Consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

2.2 Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni

Consiste nella sospensione dal diritto di frequentare la scuola per un tempo determinato oltre i 15 giorni. Organo competente a irrogare la sanzione è il Consiglio di Istituto secondo il procedimento dell'art. 13 di questo regolamento. Tale sanzione può essere inflitta se concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a. sono stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure che hanno generato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento)
- b. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma 7 dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

2.3 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

Consiste nella sospensione dal diritto di frequentare la scuola fino al termine dell'anno scolastico. Organo competente a irrogare la sanzione è il Consiglio di Istituto secondo il procedimento dell'art. 13 di questo regolamento. Tale sanzione si applica solo se concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a. ricorrono le situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 2.2 e 2.3, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una

specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

2.4 Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

Consiste nell'esclusione dello studente o della studentessa dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente a irrogare la sanzione è il Consiglio di Istituto secondo il procedimento dell'art. 13 di questo regolamento. Tale sanzione si applica nei casi più gravi di quelli indicati al punto precedente e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

3. Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.
4. In caso di reati o di pericolo per l'incolumità delle persone, la durata del periodo di allontanamento è commisurata, in ogni caso, alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
5. Nei periodi di allontanamento dalla scuola, l'Istituto promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente o della studentessa e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
6. È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 ed 2.4 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente o della studentessa e nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità delle mancanze (Nota Ministeriale Prot n. 3602/P0 del 4 luglio al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).
7. Le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dello studente (art. 3 DM 16/11/92).
8. Nel caso di sanzione che faccia riferimento a dati sensibili di altri soggetti coinvolti si applicano il Dlgs n°196/03 e il DM n°306/07 con l'indicazione dell' "omissis" sulle loro identità.
9. Nell'ipotesi di annullamento della sanzione dopo la sua esecuzione dovrà essere eliminato ogni effetto giuridico della sanzione medesima mediante l'eliminazione della stessa dal fascicolo personale dello studente.
10. Il cambiamento della scuola non pone fine al procedimento disciplinare che segue il suo iter sino alla conclusione.

Art. 6 - Sanzioni accessorie e/o alternative alle precedenti

1. In alternativa o in aggiunta alle sanzioni dell'articolo precedente, possono essere proposte delle attività con valore rieducativo a vantaggio della comunità scolastica, idonee alla riparazione del danno.

A titolo esemplificativo possono essere proposte:

- ricerche e/o attività di studio ed approfondimento collegati con l'infrazione commessa;
- operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici;

- supporto/aiuto agli alunni o alunne con difficoltà di apprendimento o altre esigenze specifiche;
 - riordino della biblioteca e/o laboratori.
 - altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di Classe, dall'alunno/a interessato/a dal provvedimento e/o dai suoi genitori, laddove possibile.
2. Il contenuto, il calendario e il personale responsabile delle attività viene comunicato alla famiglia.
 3. La sanzione alternativa può essere adottata solo se accettata dallo studente, dalla studentessa e dalla famiglia ed è revocata nel caso di accertamento della mancata, corretta e scrupolosa esecuzione dell'attività proposta.
 4. La revoca viene comunicata dal Dirigente Scolastico o dal docente Coordinatore del Consiglio di Classe e porterà all'automatica applicazione della sanzione principale dell'allontanamento dalla comunità scolastica decisa dall'organo competente.
 5. La sanzione alternativa, essendosi dimostrata inefficace ai fini educativi e di deterrenza, non si applica nel caso di nuova sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica nel corso dello stesso anno.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari per bullismo e cyberbullismo

1. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo sono considerati facenti parte delle tipologia di infrazioni gravi o gravissime e saranno sanzionati con sanzioni disciplinari particolarmente incisive e/o attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. Vengono altresì considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.
3. Sono da considerarsi illeciti qualificabili come bullismo: insulti, offese e prese in giro, voci diffamatorie e false accuse, razzismo, critiche immotivate, piccoli furti, minacce, aggressioni verbali fisiche, esclusioni, isolamento, percosse, danneggiamento di oggetti che appartengono alla vittima e più genericamente qualsiasi forma di prepotenza, purché sistematica, reiterata e basata su un'asimmetria di potere.
4. Sono da considerarsi illeciti qualificabili come cyberbullismo:
 - Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
 - Harassment: azioni moleste che possono causare disagio emotivo e psichico (es. telefonate sgradite o mute).
 - Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
 - Denigration: pubblicazione all'interno di comunità virtuali quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc.-di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
 - Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico.

- Impersonation: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
 - Exclusion: estromissione intenzionale dall'attività on-line.
 - Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
 - Happy slapping: deprecabile atto criminoso che si verifica allora quando un/una ragazzo/a o un gruppo di ragazzi picchiano o danno schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino, pubblicando poi le relative immagini su internet.
5. Le sanzioni possono essere aggravate da particolari circostanze come, reiterazione del comportamento, concorso di più soggetti, conseguenze particolarmente gravi.
6. Chiunque commette atti di bullismo o di cyberbullismo molto gravi, tali cioè da poter essere configurati come reato, oltre alle responsabilità disciplinari può incorrere in denunce alle autorità competenti.

Art. 8- Circostanze attenuanti

1. Sono considerate circostanze attenuanti:
 - a. il comportamento colposo, ma privo di dolo;
 - b. il pentimento manifesto e le scuse alla persona lesa;
 - c. il tentativo o la volontà di riparazione del danno;
 - d. ogni altro elemento faccia ritenere che l'alunno/o abbia compreso l'errore commesso.
2. La presenza di circostanze attenuanti può comportare l'applicazione di un provvedimento di livello inferiore.

Art. 9- Circostanze aggravanti

1. Sono considerate circostanze aggravanti:
 - a. aver compiuto il fatto dopo aver ricevuto la sanzione dell'ammonizione scritta;
 - b. il numero e la reiterazione dei comportamenti scorretti;
 - c. la volontà manifesta di lesione;
 - d. le false dichiarazioni effettuate allo scopo di occultare o alterare la verità dei fatti contestati e di evitare l'assunzione della responsabilità;
 - e. la premeditazione del comportamento.
2. La presenza di circostanze aggravanti possono comportare l'applicazione di un provvedimento di livello superiore.

Art. 10- Recidiva

1. La recidiva consiste nella reiterazione della mancanza disciplinare già sanzionata, a tal fine si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico corrente.
2. In caso di recidiva deve essere inflitta una sanzione di grado superiore.
3. Per i comportamenti meno gravi sanzionati con il richiamo verbale o con la nota disciplinare, l'attribuzione di una sanzione più grave si avrà alla terza infrazione disciplinare, salvo l'applicazione di espresse fattispecie previste dal presente regolamento.

Art. 11- Riabilitazione

1. Lo studente o la studentessa a cui sia stata irrogata la sanzione del richiamo o dell'ammonizione scritta e dell'allontanamento dalla comunità scolastica, per un periodo fino a cinque giorni, che

abbia successivamente tenuto un comportamento oggettivamente ravveduto ed operoso nei confronti di eventuali controparti e dell'intera comunità scolastica, può chiedere al Consiglio di Classe, decorsi almeno quattro mesi dal termine della sanzione, l'annullamento degli effetti della sanzione e la piena riabilitazione.

2. Su tale richiesta delibera in via definitiva il Consiglio di Classe.

Art. 12 - Procedimento per le sanzioni lievi

1. Il Docente procede con un richiamo verbale, privato o in classe, e/o con una nota disciplinare sul Registro di Classe, la comunicazione alla famiglia avviene tramite il Registro Elettronico.
2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente o la studentessa ed il Docente, può ammonire verbalmente e/o per iscritto lo studente o la studentessa, informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.
3. In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente e annotata sul Registro Elettronico, insieme alle eventuali giustificazioni dell'alunna/o.

Art. 13 - Procedimento per le sanzioni gravi o reiterate

1. Alle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica si applica il seguente procedimento.

a. Avvio del procedimento.

- a. 1. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la comunicazione al Dirigente Scolastico di comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, la segnalazione può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.
- a. 2. IL Dirigente Scolastico convoca lo studente o la studentessa per contestare l'inadempienza disciplinare e ascoltare le motivazioni a sua difesa.
- a. 3. Il Dirigente Scolastico e/o il Coordinatore di Classe convocano i genitori per comunicare l'avvio del procedimento disciplinare; in sede di riunione vengono illustrate l'inadempienza del figlio/a e si ascoltano le motivazioni della famiglia in difesa dell'alunno/a. In tale circostanza sono anche, illustrate ai genitori le successive fasi del procedimento disciplinare. Di tale riunione si redige il verbale, che sarà allegato agli Atti del successivo Consiglio di Classe.

b. Convocazione straordinaria dell'organo competente.

- b. 1. Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli alunni), se questo è l'organismo competente o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo.
- b. 2. Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione fino a quindici giorni; qualora si prevedesse una sanzione di periodi superiori a quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura.

c. Svolgimento della seduta.

- c. 1. La seduta disciplinare dell'organo competente è divisa in due momenti:

- Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): in tale fase verranno letti la contestazione di addebiti e il verbale di audizione dello studente o della studentessa e dei genitori; successivamente saranno ascoltati l'alunno/a e i rispettivi genitori (se presenti, l'Organo competente può deliberare anche in assenza dell'alunno/a interessato/a e dei suoi genitori, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione degli stessi), vengono altresì ascoltati i docenti, i rappresentanti degli alunni e dei genitori e il Dirigente Scolastico e/o suo delegato presenti in audizione, in merito alla contestazione di addebiti trattata.
 - Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa).
- c. 2. La seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Non possono partecipare membri in conflitto d'interesse (es: se uno dei rappresentanti è l'alunno o il genitore dell'alunno a cui sono stati contestati gli addebiti disciplinari). Ai fini della presenza del numero legale i membri in conflitto d'interesse sono esclusi dal computo.
- c. 3. Il Dirigente Scolastico, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.
- d. Decisione e comunicazione**
- d. 1. La decisione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, adottata all'unanimità e/o a maggioranza debitamente motivata, è comunicata con atto formale alla famiglia dello studente o della studentessa.
- d. 2. Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe può individuare anche un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica, solo se condivisa dalla famiglia o dallo studente o dalla studentessa, se maggiorenni. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.
- e. Efficacia della sanzione.**
- Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione agli interessati o dal diverso momento stabilito nella delibera della sanzione.
2. Il Dirigente Scolastico, in via cautelativa e, ravvisata la sussistenza di elementi di rischio o di grave pregiudizio a persone o cose, può sospendere in via immediata lo studente o la studentessa, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria e dandone comunicazione ai genitori.
 3. Il procedimento disciplinare non si estingue a seguito del passaggio dello studente o della studentessa ad altra scuola. Gli esiti del procedimento saranno comunicati alla famiglia e alla scuola di nuova destinazione dello studente o della studentessa.
 4. Le comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti di uno studente o di una studentessa non devono contenere riferimenti specifici alle altre persone coinvolte nei fatti contestati. Nell'articolazione del discorso, se necessario, si utilizzerà l'espressione "omissis".
 5. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Art. 14 Impugnazione

1. Contro le sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso il ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di Garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.
2. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni, qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.
3. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia Regionale, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (o da un suo delegato). Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o alla scadenza del termine, cui l'Organo di Garanzia interno avrebbe dovuto pronunciarsi.

Art. 15 - Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia d'Istituto è composto dai membri del Consiglio d'Istituto e include: un docente designato dalla componente docenti del Consiglio d'Istituto; un rappresentante designato dalla componente studenti; un rappresentante designato dalla componente genitori; il Dirigente Scolastico, che lo presiede.
2. Il Consiglio di Istituto individuerà anche tre membri supplenti.
3. L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni scolastici.
4. L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e provvede a nominare, di volta in volta, un segretario a cui è affidato il compito di verbalizzare.
5. La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai membri dell'organo con un preavviso di almeno cinque giorni.
6. Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, il membro impossibilitato ad intervenire deve far pervenire per iscritto, prima della seduta, la comunicazione relativa alla propria assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto.
8. Non è prevista l'astensione.
9. Le decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri sono tenuti alla assoluta segretezza di tutti gli atti interni.
10. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare i componenti l'Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
11. E' fatto obbligo all'Organo di Garanzia di assumere la testimonianza verbale o scritta dei soggetti coinvolti.
12. Nel caso in cui l'organo debba assumere decisioni che riguardino per diretto coinvolgimento o per incompatibilità uno dei membri dell'organo stesso, questi è sostituito da uno dei membri supplenti.
13. Il verbale redatto è consultabile nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti e della riservatezza dei dati personali.

14. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato e può essere impugnato presso l'Organo di Garanzia Regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.
15. L'Organo di garanzia, risolve anche, i conflitti che possano sorgere in merito all'applicazione del presente regolamento e formula proposte al Consiglio d'Istituto relativamente a eventuali modifiche che risultassero opportune per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle studentesse.

Art. 16 - Organo di Garanzia Regionale

1. L'Organo di Garanzia Regionale, formato da tre docenti, due studenti e un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, decide in via definitiva sui reclami e nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
2. L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici

Art. 17 - Norma finali

1. Eventuali modifiche di questo Regolamento sono deliberate a maggioranza dal Consiglio d'Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti.
2. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente Regolamento vengono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
3. Dei contenuti del presente Regolamento, sono informati gli studenti, le studentesse e i genitori all'atto dell'iscrizione, in forma chiara, efficace e completa.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
5. Per quanto non previsto dal presente documento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 18 - Tabelle infrazioni, sanzioni e organo competente

Nelle tabelle riportate di seguito sono riportati le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni e gli organi eroganti, con l'avvertenza che trattasi di un'elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, atteso che l'evolversi dei costumi sociali e della tecnologia comporta sempre nuove dinamiche relazionali e sociali, non sempre prevedibili.

Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e dirigente procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

TABELLA A - INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI -

Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica e allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni

TABELLA A1 FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO			
MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
1. Elevato numero di assenze ingiustificate 2. Elevato numero di ritardi e uscite anticipate 3. Ritardi al rientro intervalli, ai cambi d'ora e dopo uscite autorizzate dall'aula 4. Sosta prolungata nei corridoi e nei servizi 5. Uscita dall'aula non autorizzata 6. Svolgimento di compiti di altre materie durante le lezioni 7. Non svolgere sistematicamente i compiti assegnati 8. Non rispettare i tempi delle consegne e/o delle verifiche programmate 9. Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico.	• Nota disciplinare • Ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico • Ripercussione sul voto di condotta • Comunicazione alla famiglia	• Dirigente Scolastico • Collaboratori del D.S. • Docenti	Non impugnabile
	In caso di reiterazione (3 annotazioni) sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

TABELLA A2 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE			
MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
1. Insulti e termini volgari e/o offensive. 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Non rispetto del materiale altrui. 4. Mancato rispetto delle "regole" in ogni luogo dove si svolge attività scolastica, anche esterno alla scuola. 5. Uso non autorizzato del cellulare, o altro dispositivo tecnologico durante le attività didattiche.	• Nota disciplinare • Ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico • Ripercussione sul voto di condotta • Esclusione dalla visita di istruzione o da altre iniziative specifiche • Comunicazione alla famiglia	• Dirigente Scolastico • Collaboratori del D.S. • Docenti	Non impugnabile
	In caso di reiterazione (3 annotazioni) sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

TABELLA A3 RISPETTO DEGLI ALTRI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
1. Intemperanza verbale e utilizzo di un linguaggio volgare ed offensivo. 2. Interventi inopportuni durante le lezioni. 3. Mancato rispetto del materiale altrui. 4. Atti o parole che tendono ad emarginare. 5. Atteggiamenti che compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche e connesse alla didattica (non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni, uscita non autorizzata dall'aula, uso improprio di apparecchi elettronici, uso di materiali non consentiti durante le verifiche, ...). 6. Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica. 7. Utilizzo di abbigliamento non consono e non decoroso. 8. Utilizzo del telefonino e/o altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le lezioni. 9. Rifiuto di consegnare il telefono quando richiesto dal docente. 10. Consumo di cibi o bevande durante le lezioni. 11. Intemperanze durante l'intervallo e/o durante il cambio dell'ora.	- Nota disciplinare - Ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico - Ripercussione sul voto di condotta - Esclusione dalla visita di istruzione o da altre iniziative specifiche - Comunicazione alla famiglia	- Dirigente Scolastico - Collaboratori del D.S. - Docenti	Non impugnabile
12. Uso dell'ascensore senza autorizzazione. 13. Affissione di comunicazioni prive di autorizzazione della Dirigenza.	In caso di reiterazione (3 annotazioni) sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

TABELLA A4 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
1. Violazioni ritenute non volontarie dei regolamenti dei laboratori e degli spazi attrezzati che possano mettere in pericolo la sicurezza e/o la salute altrui e propria. 2. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri. 3. Violazione del divieto di fumo.	• Nota disciplinare • Ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico • Ripercussione sul voto di condotta • Esclusione dalla visita di istruzione o da altre iniziative specifiche • Comunicazione alla famiglia • Sanzione pecuniaria ai sensi della normativa vigente • Risarcimento del danno causato	• Dirigente Scolastico • Collaboratori del D.S. • Docenti	Non impugnabile
	In caso di reiterazione (3 annotazioni) sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

TABELLA A5 RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
1. Danneggiamenti ritenuti involontari alle strutture e attrezzature di laboratorio, ecc.. 2. Comportamenti in contrasto con la pulizia e il mantenimento dell'ambiente. 3. Utilizzo delle attrezzature della scuola senza autorizzazione. 4. Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca. 5. Mancata restituzione libri della biblioteca o materiale audiovisivo.	• Nota disciplinare • Ammonizione scritta con annotazione sul registro elettronico • Ripercussione sul voto di condotta • Esclusione dalla visita di istruzione o da altre iniziative specifiche • Comunicazione alla famiglia • sanzione pecuniaria ai sensi della normativa vigente • risarcimento del danno causato	• Dirigente Scolastico • Collaboratori del D.S. • Docenti	Non impugnabile
	In caso di reiterazione (3 annotazioni) sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI-

Sanzioni allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni

TABELLA B1 FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO			
MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
Reiterazione (oltre 4 annotazioni) dei comportamenti della Tabella A1.	Sospensione Da 4 a 6 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
TABELLA B2 RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO NELL'ISTITUTO			
MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature.	Sospensione Da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe e/o spray urticanti e/o sostanze tossiche. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni .	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Allontanamento dall'Istituto non autorizzato.	Sospensione Da 4 a 6 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Furto di attrezzature (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno.	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Favoreggiamento all'ingresso di estranei nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze.	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

(*) fatto salvo il ricorso alle Forze dell'Ordine

TABELLA B3 RISPETTO DEGLI ALTRI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
Alterco, contesa, litigio tra compagni aggressione fisica. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Utilizzo di termini e/o atteggiamenti gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui.	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Danneggiamento e sottrazione di materiale o averi altrui. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Lancio di oggetti contundenti. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno causato	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Comportamento offensivo verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale della scuola ed i compagni	Sospensione Da 10 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Atti di bullismo e atteggiamenti intimidatori nei confronti di componenti la comunità scolastica. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Raccolta e diffusione di immagini, video e/o dati che violano la privacy. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Pubblicazione di immagini o registrazioni audio e/o video in ambito scolastico lesive della dignità personale e dell'immagine dell'Istituto. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Comportamenti gravemente scorretti durante uscite didattiche o visite d'istruzione.	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Continua attività di intimidazione e di molestia nei confronti dei compagni atta alla violazione della dignità e del rispetto della persona umana. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Uso improprio del cellulare e degli strumenti informatici atto a ledere l'integrità psicologica e fisica delle persone. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

(*) fatto salvo il ricorso alle Forze dell'Ordine

TABELLA B4 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
Violazioni intenzionali delle norme di sicurezza, dei regolamenti dei laboratori e degli spazi attrezzati che possano mettere in pericolo la sicurezza e/o la salute altrui e propria. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno causato	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Violazione delle norme di evacuazione dell'edificio. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Danneggiamento, manomissione, utilizzo improprio di presidi e dispositivi antincendio e di sicurezza (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno causato	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Introduzione di armi all'interno dell'Istituto. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Introduzione e/o uso di sostanze stupefacenti. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Introduzione nell'edificio scolastico di strumenti atti ad offendere. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

TABELLA B5 RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
Danneggiamenti e manomissioni intenzionali di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, componenti della rete informatica, ecc..) o dell'ambiente esterno. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno causato	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Sottrazione di materiale. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno causato	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Furto e utilizzo di credenziali informatiche. (*)	Sospensione Da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno causato	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Comportamenti che provocano degrado dell'ambiente scolastico (scrivere su muri e sui banchi, gettare rifiuti sui pavimenti ecc.).	Sospensione Da 5 a 15 giorni Risarcimento del danno causato	Consiglio di classe	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni

(*) fatto salvo il ricorso alle Forze dell'Ordine

TABELLA C -INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME –**Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione.

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto è prevista alle seguenti condizioni:

- 3) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 4) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

TABELLA C1 RISPETTO DEGLI ALTRI			
MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
Commissione di atti che possano configurarsi quali reati e/o ricorso alla violenza/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui. (*)	Sospensione Oltre i 15 giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato	Consiglio d'Istituto	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.). (*)			
Consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e di alcolici. (*)			
Compimento di fatti di reato e comportamento esterno gravemente lesivo dell'immagine dell'istituto anche tramite l' utilizzo di social networks, blog, web..)(*)			
Gravi atti riconosciuti di bullismo e cyberbullismo. (*)			
Grave offesa, oltraggio, minaccia, diffamazione in ambito curriculare ed extracurriculare anche via web/social, nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale scolastico e degli alunni. (*)			

(*) fatto salvo il ricorso alle Forze dell'Ordine

TABELLA C2 RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA PRIVACY			
MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	IMPUGNABILITÀ
Danneggiamento grave e volontario di strutture e/o attrezzature tali da generare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o delle strutture.(*)	Sospensione Oltre i 15 giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato	Consiglio d'Istituto	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
Concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).(*)			
Mancata osservanza volontaria delle norme di sicurezza nella gestione delle attrezzature di laboratorio con palese evidenza di atti dolosi che possano mettere in pericolo l'incolumità degli operatori (alunni, docenti, personale ATA assistente di laboratorio, collaboratori scolastici).(*)			
Diffusione di immagini o dati sensibili gravemente lesivi della privacy delle persone.(*)			
Manomissione o alterazione di documenti ufficiali.(*)			
Indebita sottrazione e diffusione di dati riservati in possesso dell'archivio scolastico.(*)			

(*) fatto salvo il ricorso alle Forze dell'Ordine

NOTE:

Tutte le sanzioni concorrono, oltre che alla valutazione per ogni singolo evento, anche cumulativamente al giudizio della condotta fino alla possibile insufficienza; tale insufficienza ha come conseguenza diretta e immediata la NON AMMISSIONE alla classe successiva e/o agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi.

L'attribuzione del voto di comportamento pari a sei decimi in fase di valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

Per le studentesse e gli studenti che riportano una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, in sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di Classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo. Le studentesse e gli studenti dell'ultimo anno, devono presentare l'elaborato alla commissione d'Esame di Stato.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente o della studentessa.

La sanzioni riportate nelle tabelle A-B-C, sono applicabili anche ai comportamenti scorretti nel corso di visite, viaggi o attività esterne e qualsiasi tipo di attività didattica in orario curriculare ed extracurriculare.

PREMESSA

Art. 1 Principi e finalità

Art. 2 Doveri delle studentesse e degli studenti

Art. 3 Tipologia di infrazioni sono tutti i comportamenti contrari ai doveri elencati nell'Art. 3.

Art. 4 Sanzioni Disciplinari

Art. 5 Classificazione delle Sanzioni

Art. 6 Sanzioni Accessorie/Alternative alle precedenti

Art. 7 Sanzioni disciplinari per bullismo e cyberbullismo

Art. 8 Circostanze Attenuanti

Art. 9 Circostanze Aggravanti

Art. 10 Recidiva

Art. 11 Riabilitazione

Art. 12 Procedimento per sanzioni lievi

Art. 13 Procedimento per sanzioni gravi o reiterate

Art. 14 Impugnazione

Art. 15 Organo di Garanzia

Art.16 Organo di Garanzia Regionale

Art. 17 Norma finali

Art. 18 Tabelle infrazioni, sanzioni e organo competente

Tabella A: Infrazioni lievi

Tabella B: Infrazioni gravi

Tabella C: Infrazioni gravissime